



## NEWSLETTER

**n.11**

SETTEMBRE 2022  
Anno V

in convenzione con



CONFINDUSTRIA  
CHIETI PESCARA

*Su questo numero:*

**CORTE di CASSAZIONE**

**BANCAROTTA FRAUDOLENTA  
DEGLI AMMINISTRATORI:  
SISTEMATICO ACCUMULO DEI  
DEBITI CON IL FISCO.**



### ***CORTE DI CASSAZIONE***

## **BANCAROTTA FRAUDOLENTA DEGLI AMMINISTRATORI: SISTEMATICO ACCUMULO DEI DEBITI CON IL FISCO.**

***La Corte di Cassazione "non perdona"  
gli inadempimenti fiscali e previdenziali  
determinanti il dissesto della Società.***

La rilevante esposizione debitoria con l'Erario, da parte della Società, può determinare, dapprima, una condizione di dissesto; e, poi, condurre, nelle ipotesi più gravi, al "fallimento" della Società medesima.

Ciò con la dovuta specificazione che, a partire dal 15 luglio 2022, la procedura fallimentare ha assunto una nuova veste

(formale più che sostanziale) nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cd. CCII di cui al D. Lgs. n. 14/2019 e ss. mm. ii.).

Le **condotte degli Amministratori**, in tali situazioni, assumono un ruolo preminente tanto sotto il profilo della **causazione** dell'evento crisi; quanto sotto quello della predisposizione di **"contromisure"** finalizzate ad affrontare (e, laddove possibile, superare) tale condizione di dissesto.

A tal riguardo, degna di apposita menzione risulta essere la **sentenza n. 28673 (depositata il 20 luglio 2022) della Corte di Cassazione**; la quale, nel ritenere sussistente il **reato di bancarotta fraudolenta** ex art. 223 Legge Fallimentare in capo agli Amministratori di una Società dichiarata

fallita, ha introdotto importanti spunti di riflessione in materia.



Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, si contestava, quale operazione dolosa ai fini del reato di bancarotta, la ciclica violazione, da parte degli Amministratori, degli obblighi fiscali e previdenziali.

Tali omissioni avevano determinato un incremento esponenziale del debito della Società nei confronti del Fisco; tale da comportare il dissesto della Società, poi dichiarata fallita.


I giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 223 Legge Fallimentare, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

- **Sotto il profilo oggettivo:** il mancato pagamento, per un arco di tempo prolungato (sin dal 2000) ed in maniera sistematica, dei debiti tributari e previdenziali ha determinato un'esposizione debitoria tale da rendere inevitabile il fallimento della società; così configurando una

condotta fraudolenta, che non può disinnescarsi neanche appellandosi (come affermato dagli Amministratori in sede di ricorso per cassazione) a diverse "scelte gestionali" che prediligono il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.

- **Sotto il profilo soggettivo:** le inadempienze fiscali sono state consapevolmente poste in essere dagli Amministratori, i quali erano dunque ben a conoscenza del consistente aumento dell'esposizione debitoria della Società; con ogni prevedibile conseguenza in tema di dissesto societario.

Ciò anche con riferimento al concorso nel reato degli Amministratori senza delega; i quali, da un lato, non potevano non essere a conoscenza della rilevante esposizione debitoria della Società, e dall'altro lato, hanno trascurato di cogliere tali "alert" astenendosi dal porre in essere operazioni ideone ad evitare la causazione dell'evento.



alla luce di quanto sopra esposto, ancora una volta si può evidenziare come la **“non curanza”** dell’esposizione debitoria nei confronti dell’erario e la **sistematica violazione di obblighi fiscali** abbiano un impatto rilevante anche sotto il profilo *penal – tributario*.

Non ci resta che attendere i futuri orientamenti giurisprudenziali che si svilupperanno in seguito all’entrata del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.



Avv. **Davide Torcello**



Avv. **Giovanna Bratti**